

Premio “Storie di alternanza e competenze” VII Edizione – anno 2024

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

(Per il trattamento dei dati personali necessari per la promozione e la gestione delle varie fasi del Premio “Storie di alternanza e competenze” – VII Edizione, anno 2024)

TRA

L’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito **Unioncamere**), con sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma, PEC unioncamere@cert.legalmail.it in persona del Segretario generale, Dr. Giuseppe Tripoli, che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento,

E

la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Molise** (di seguito “**Camera di commercio del Molise**”), con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 – 86100, Campobasso (CB), PEC: cciaa.molise@legalmail.it, in persona del Segretario generale, Dr. Roberto Pierantoni, che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento

PREMESSO CHE:

- l’**Unioncamere**, a norma dell’art. 7 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, è un ente pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale, realizzando e gestendo, fra l’altro, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche e coordinando le iniziative del sistema camerale attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte;
- la **Camera di commercio del Molise** è un ente pubblico che svolge i compiti e le funzioni previste dalla Legge. Fra questi, l’art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per l’orientamento al lavoro e alle professioni, l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la transizione scuola lavoro e università lavoro, l’orientamento formativo e professionale, la certificazione delle competenze acquisite in contesti con formali e informali e gestiscono il RASL (Registro Nazionale per l’alternanza Scuola Lavoro);
- il D.M. 7 marzo 2019, n. 277 che ridefinisce i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della citata Legge n. 580/1993;
- al fine della realizzazione delle varie fasi del Premio “Storie di alternanza e competenze” – VII Edizione, anno 2024, così come previsto dal Regolamento del Premio stesso, l’Unioncamere e la Camera di commercio del Molise aderente all’iniziativa, con il presente Accordo, definiscono finalità, mezzi e modalità del trattamento dei dati personali necessari all’iniziativa, nonché i propri obblighi, in qualità di Contitolari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, n. 7 e dell’art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”);
- fra tali obblighi, in particolare, l’Unioncamere e la Camera di commercio del Molise si impegnano a regolare, ai sensi dell’art. 26, par. 1, del GDPR, le rispettive responsabilità derivanti dai trattamenti dei dati personali degli interessati e sull’osservanza del GDPR, in particolare e, fra l’altro, in merito:
 - ai rapporti con gli interessati e all’esercizio dei loro diritti;
 - alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
- nel prosieguo l’Unioncamere e la Camera di commercio del Molise potranno essere indicate anche, congiuntamente, come “Parti” o “Contitolari” e ciascuna, separatamente, come “Parte” o “Contitolare”;
- per “Destinatari” / “Candidati” si intendono i soggetti (gli studenti che svolgono il periodo di alternanza, tirocinio/apprendistato) interessati che richiedono di partecipare all’iniziativa;
- per “Docente” / “Tutor” si intende l’insegnante che, dopo essersi registrato al portale <https://www.storiedialternanza.it>, richiede, tramite la piattaforma, l’iscrizione al Premio e riceve le credenziali personali per:
 - a) accedere all’area riservata per inserire il progetto e completare le relative schede presenti sulla piattaforma;
 - b) candidare i Tutor scolastici e/o aziendali esterni alla ulteriore, facoltativa, specifica “Selezione-Valutazione”, a questi riservata, gestita direttamente a livello nazionale da Unioncamere, per l’assegnazione del titolo di “Tutor d’Eccellenza”.

LE PARTI CONVEGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. - Oggetto e legittimazione giuridica

1. L'oggetto del presente Accordo di contitolarità fra le Parti è la regolazione delle rispettive responsabilità derivanti dall'osservanza, in materia di trattamento dei dati personali, della vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e Controllo, con particolare riguardo:
 - a) alla ripartizione delle responsabilità tra i Contitolari;
 - b) alle modalità con cui fornire agli interessati le informazioni, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
 - c) ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti.
2. Le finalità, i mezzi, le basi giuridiche, le modalità, etc. dei trattamenti ed i relativi obblighi dei Contitolari sono indicate nella specifica informativa disponibile sul portale <https://www.storiedialternanza.it>.
3. La legittimità giuridica del trattamento deriva:
 - a) dalle disposizioni di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e dal D.M. n. 277/2019, ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR;
 - b) dal consenso libero e informato dell'interessato che richiede di partecipare all'iniziativa/concorso di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR - acquisito a norma dell'art. 7 e, ove applicabile dell'art. 8 del GDPR - nonché previa specifica autorizzazione-liberatoria, ai sensi dell'art. 10 e degli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), dell'art. 8 del Regolamento del Premio.

Art. 2. - Dati trattati e ripartizione delle responsabilità

1. Il trattamento di dati personali per cui sussiste, in virtù del presente Accordo, un rapporto di contitolarità tra le Parti, è riferito alle attività riportate nella seguente tabella:

ATTIVITÀ CON TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI	
Camera di commercio del Molise	Unioncamere
Assistenza, informazioni agli interessati (Docenti, Tutor scolastici e aziendali e studenti) per la promozione, gestione e realizzazione della VII Edizione del Premio "Storie di alternanza e competenze" e obblighi dei Contitolari	
Le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, oltre a fornire informazioni, supporto e assistenza sull'iniziativa del Premio, si impegnano a: <ul style="list-style-type: none">- trattare i dati personali raccolti con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i Principi previsti dal CAPO II, artt. 5-9, del GDPR;- conservare i dati acquisiti ai fini della partecipazione al Premio (salvo contenziosi), per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per dieci anni più un anno ulteriore. I Contitolari conserveranno i link dei filmati e delle immagini ricevute per un periodo massimo di cinque anni dalla loro acquisizione. I video e le immagini eventualmente diffusi, mediante pubblicazione sui siti internet e/o sulle pagine social dei Contitolari del trattamento, verranno ivi mantenuti per un massimo di cinque anni dalla loro pubblicazione.- condividere preventivamente e comunicare al Contitolare le nomine di società del Sistema camerale e/o di altri soggetti o società, quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per i trattamenti che rientrano nel proprio ambito di attività;- garantire al Contitolare di fornire, con le modalità e nei tempi previsti dal GDPR, a tutti gli interessati dei quali tratta per primo i dati, le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR nonché di comunicare agli stessi, secondo le disposizioni dell'articolo 12 del GDPR, le modalità per l'esercizio dei loro diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, fra questi, in particolare, quelli di:<ul style="list-style-type: none">• richiedere ai Contitolari del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento;• revocare il consenso eventualmente fornito (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca).- fornire agli interessati che ne fanno richiesta il contenuto essenziale dell'Accordo di contitolarità.	
Tipologia di dati personali trattati: Di regola, sono trattati i dati identificativi e altri dati ordinari dei destinatari/candidati/docenti/tutor (gli interessati): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita (comune, provincia, stato), recapiti (E-mail, telefono) ed altri dati personali che sono contenuti nelle riprese audio-video. In alcuni casi, non frequenti, potrebbe essere inevitabile dover trattare anche alcuni dati particolari (ad es., immagini o video di studenti e interessati diversamente abili)	
Compiti e responsabilità dei singoli Contitolari per la promozione e la gestione delle varie fasi del Premio "Storie di alternanza e competenze" VII Edizione - anno 2024	

Camera di commercio del Molise	Unioncamere
<ul style="list-style-type: none"> - Promuove e gestisce il Premio “Storie di alternanza e competenze” a livello locale nel territorio di competenza della Camera di commercio aderente all’iniziativa anche pubblicando il Regolamento del Premio e i relativi allegati sul proprio sito web istituzionale https://www.molise.camcom.gov.it/it; - Nomina la Commissione locale di valutazione dei progetti per individuare i vincitori (Art. 4, del Regolamento del Premio); - Invia tramite apposito verbale dei lavori della Commissione territoriale ad Unioncamere la documentazione relativa ai progetti ammessi per la partecipazione al livello nazionale entro il 24 ottobre 2024; - Pubblica i risultati finali locali, entro il mese di novembre 2024, sul sito web istituzionale della Camera di commercio, se aderente all’iniziativa e organizza un’apposita cerimonia di premiazione locale e supporta i vincitori locali, se anche vincitori nazionali, nell’organizzazione della loro partecipazione alla cerimonia nazionale; - Tratta i dati strettamente necessari per la partecipazione al Premio per un periodo di dieci anni più un anno ulteriore (salvo contenziosi) per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi; - Conserva e tratta nei propri archivi (per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali proprie o di enti terzi, compresa la pubblicazione degli stessi sui vari canali di comunicazione) copia dei filmati e delle immagini ricevute per un periodo massimo di cinque anni dalla loro acquisizione. I video e le immagini eventualmente diffusi, mediante pubblicazione sui siti internet e/o sulle pagine social verranno ivi mantenuti per un massimo di cinque anni dalla loro pubblicazione. - Gestisce, le richieste di esercizio dei diritti degli interessati che sono rivolte alla singola Camera di commercio aderente per trattamenti di esclusiva competenza. - Acquisisce, per i soli studenti minorenni vincitori a livello territoriale del concorso “Storie di alternanza e competenze”, il consenso diretto al trattamento dei propri dati personali e l’autorizzazione-liberatoria per l’utilizzo di immagini, audio e video, successivamente al raggiungimento della maggiore età. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incarica la società consortile del sistema camerale, Si.Camera Scrl, quale Responsabile del trattamento dei dati per la realizzazione, gestione tecnica, manutenzione e per la promozione e la gestione amministrativa telematica delle candidature al Premio “Storie di alternanza e competenze” dei partecipanti, da presentare esclusivamente online sul portale funzionalmente dedicato https://www.storiedialternanza.it; - Promuove e gestisce direttamente tramite la Segreteria nazionale, il Premio “Storie di alternanza e competenze” a livello nazionale per i territori di competenza delle Camere di commercio non aderenti all’iniziativa; - Nomina la Commissione nazionale di valutazione dei progetti per esaminare le candidature pervenute dai territori di competenza delle Camere di commercio non aderenti all’iniziativa (Art. 4, del Regolamento del Premio); - Pubblica i risultati finali nazionali, entro il mese di novembre 2024, sul portale https://www.storiedialternanza.it e organizza la premiazione nazionale nel corso del mese di novembre 2024; - Tratta i dati strettamente necessari per la partecipazione al Premio per un periodo di dieci anni più un anno ulteriore (salvo contenziosi), per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi; - Conserva e tratta nei propri archivi (per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali proprie o di enti terzi, compresa la pubblicazione degli stessi sui vari canali di comunicazione) copia dei filmati e delle immagini ricevute per un periodo massimo di cinque anni dalla loro acquisizione. I video e le immagini eventualmente diffusi, mediante pubblicazione sui siti internet e/o sulle pagine social verranno ivi mantenuti per un massimo di cinque anni dalla loro pubblicazione. - Gestisce, le richieste di esercizio dei diritti degli interessati che provengono da territori di competenza di Camere di commercio non aderenti al Premio “Storie di alternanza e competenze” o che sono rivolte direttamente all’Unioncamere per trattamenti di esclusiva competenza. - Acquisisce, per i soli studenti minorenni vincitori a livello nazionale del concorso “Storie di alternanza e competenze”, il consenso diretto al trattamento dei propri dati personali e l’autorizzazione-liberatoria per l’utilizzo di immagini, audio e video, successivamente al raggiungimento della maggiore età.

2. La suddetta tabella scompone le attività in sotto-attività, definendo di conseguenza i trattamenti dei dati personali svolti congiuntamente e/o disgiuntamente dai Contitolari, al fine di circoscrivere le responsabilità di ciascuna Parte a quanto effettivamente realizzato;

3. Ogni Parte/Contitolare risponde in solido nei confronti degli interessati per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascuna Parte per i trattamenti alla stessa direttamente imputabili in base al presente accordo.

Art. 3. - Sicurezza del trattamento e data breach

1. Ciascuna Parte:
 - a) è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche, organizzative e gestionali adeguate a proteggere i dati personali trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. I Contitolari verificano regolarmente il rispetto di tali misure e collaborano, ove necessario, al miglioramento di tali misure;
 - b) adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative adeguate al tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali che ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità, in caso di incidente fisico o tecnico.
2. Le Parti convengono che ciascuna, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell'adozione di misure di sicurezza adeguate, ai sensi dell'art. 32 del GDPR.
3. In ogni caso le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non generalmente di dominio pubblico, e si impegnano a utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi e le finalità di trattamento previste dal presente accordo.
4. Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 48 ore decorrenti dalla scoperta dell'evento, l'altra Parte in caso di violazione dei dati personali trattati in base al presente accordo e agli altri accordi (se vigenti) sottoscritti fra le Parti.
5. Con riferimento alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, gli eventuali adempimenti, di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, saranno svolti da una delle Parti a seguito di tempestiva idonea valutazione concordata e condivisa da entrambi i Contitolari da effettuare caso per caso.

Art. 4. - Obblighi ed attività relative all'informativa da rendere agli interessati

1. I Contitolari assumono reciprocamente le seguenti responsabilità per quanto riguarda il rilascio dell'informativa, nell'ambito della promozione locale del Premio "Storie di alternanza e competenze", e delle connesse attività di supporto tecnico, informativo e amministrativo agli interessati:
 - a) l'informativa è resa dalla Parte che fornisce il supporto tecnico, informativo o amministrativo;
 - b) il Contitolare che fornisce assistenza e informazioni agli interessati, si impegna a far loro presente che, richiedendo l'iscrizione al Premio e la partecipazione a livello locale, i loro dati personali sono oggetto di attività di trattamento per quanto strettamente necessario ai fini della partecipazione a tutte le fasi dell'iniziativa e che, in tale contesto, possono essere raccolti, comunicati ad es., alla competente Commissione locale e nazionale per le valutazioni di competenza del progetto, ai Responsabili del trattamento e/o ad altri soggetti autorizzati al trattamento, trasferiti e pubblicati (sul portale "Storie di alternanza e competenze" dell'Unioncamere) o archiviati, secondo le previsioni del GDPR, per altre finalità ove previsto da Legge.
2. In calce all'informativa o separatamente, per le attività di trattamento dati, viene, altresì, richiesto agli interessati il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Contitolare che, di volta in volta, gestisce tali attività, nei termini e per le finalità di cui all'informativa, con riferimento alle attività per le quali il consenso costituisca la base giuridica del trattamento (ad es. non esaustivo, per le attività promozionali del Premio e/o per l'utilizzo delle immagini dei partecipanti al Premio, ovvero per le finalità di cui all'art. 3, pp. 4 e 5 del Regolamento del Premio). Ai primi contatti con l'interessato di cui al precedente punto 1, dovranno essere fornite le informazioni di cui agli artt. 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del GDPR.
3. L'informativa per gli interessati viene previamente condivisa nei suoi contenuti dalle Parti e deve, fra l'altro, riportare in modo chiaro e comprensibile:
 - a) la contitolarità del trattamento dei dati;
 - b) che il contenuto essenziale del presente accordo, qualora richiesto, sarà messo a disposizione degli interessati;
 - c) l'indicazione dei punti di contatto ai quali gli interessati possono inoltrare le richieste ed esercitare i propri diritti.
4. Resta fermo che ciascuna Parte è direttamente responsabile e vincolata all'utilizzo dei dati secondo le finalità congiuntamente definite e concordate e riportate nelle informative rilasciate agli interessati.
5. Per i tempi di conservazione dei dati e la possibilità di designazione di Responsabili e/o Sub-Responsabili del trattamento, si rinvia agli altri (se vigenti) accordi fra le Parti, all'art. 8 del Regolamento del Premio (l'informativa per gli interessati) ed ai Registri delle attività di trattamento, tenuti da ciascuna delle Parti, ai sensi dell'art. 30 del GDPR.

Art. 5. - Assenza di un processo decisionale automatizzato

1. I Contitolari si impegnano a non adottare alcun processo automatizzato dei dati personali degli interessati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

Art. 6 - Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o a organizzazioni internazionali

1. I Contitolari prendono atto che i dati personali possono essere trasferiti solo in paesi terzi o organizzazioni internazionali localizzati nel territorio dell'Unione europea e/o in paesi extra UE per i quali esistano modalità di trasferimento ai sensi del Capo V del GDPR (art. 45 ss.).
2. Quanto indicato vale, soprattutto, per l'utilizzo di social network.

Art. 7. - Trattamento dei dati al termine dell'accordo di contitolarità

1. Alla cessazione del presente accordo (31 dicembre 2024), indipendentemente dalla causa, ciascuna Parte potrà continuare a trattare i dati personali oggetto del presente accordo in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e nei limiti di quanto eventualmente già indicato agli interessati mediante adeguate informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
2. Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento, alla integrale cancellazione ovvero alla anonimizzazione dei dati personali, fatti salvi i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di Legge, ovvero nel caso in cui scelgano di proseguire il trattamento per ulteriori autonome diverse finalità previa specifica informativa preventiva agli interessati a norma degli artt. 13, par. 3 e 14, par. 4 del GDPR.

Art. 8. - Punti di contatto per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati

1. Per quanto riguarda i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentate dagli interessati, i Contitolari concordano di non designare un punto unico di contatto per gli interessati. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, gli interessati possono far valere i loro diritti, di cui agli artt. 15-22 del GDPR, indistintamente nei confronti della Camera di commercio aderente o dell'Unioncamere.
2. I punti di contatto, per gli interessati, sono quelli indicati, da ciascuna Parte, nell'informativa fornita all'interessato.
3. Ciascun Contitolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato collaborando reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
4. A seguito della richiesta dell'interessato di voler esercitare un proprio diritto, il destinatario della comunicazione provvederà ad informare, senza ritardo, l'altro Contitolare anche ai fini dell'eventuale assolvimento di quanto richiesto dall'interessato.
5. Ciascuna Parte si impegna, ove la richiesta pervenga a soggetto diverso da quello cui compete l'attività di trattamento oggetto della richiesta stessa, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, ad inoltrare immediatamente la richiesta al soggetto competente ed a supportarlo nell'iter istruttorio della stessa.
6. In caso di ricezione di una richiesta di esercizio di un proprio diritto, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta le modalità di gestione della richiesta ed il riscontro all'interessato che, salvo diverso accordo delle Parti, verrà inviato dalla Parte destinataria della richiesta. Resta inteso che entrambe le Parti, si impegnano a concludere le operazioni di gestione dei diritti dell'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di esercizio.

Art. 9. - Disposizioni finali

1. Il contenuto essenziale del presente accordo, da mettere a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR è costituito dalle Premesse e dagli artt. 2, 3 e 8.
2. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e apportate per iscritto tra le Parti.
3. L'invalidità anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.
4. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le Parti rinviano alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Campobasso-Roma, data della firma digitale

Unioncamere

(in persona del Segretario generale Dott. Giuseppe Tripoli)

Camera di Commercio del Molise

(in persona del Segretario generale Dott. Roberto Pierantoni)